

**Civile Ord. Sez. L Num. 10475 Anno 2019**

**Presidente: D'ANTONIO ENRICA**

**Relatore: MANCINO ROSSANA**

**Data pubblicazione: 15/04/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 24633-2013 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in  
persona del Presidente e legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati  
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

**- ricorrente -**

**contro**

2019

316

AMOSSO MASSIMO;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 523/2012 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 30/10/2012 r.g.n. 738/2009.

**RILEVATO CHE**

1. con sentenza in data 30 ottobre 2012, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento dell'intero TFR maturato da Amosso Massimo nei confronti del datore di lavoro fallito ed inadempiente, Consorzio Intercomunale Allevatori s.c.a r.l., negato dall'INPS sul presupposto che per il periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore agricolo (dall'11 aprile 1979 al 31 dicembre 1987), obbligato al pagamento del TFR fosse l'E.N.P.A.I.A.;
2. per la Corte di merito, mutato l'inquadramento del datore di lavoro dal settore agricolo al settore industria (a far data dal 1° gennaio 1988), l'acclarato versamento da parte dell'E.N.P.A.I.A. delle quote di T.F.R., già accantonate presso lo stesso E.N.P.A.I.A. e restituite al Consorzio nella misura corrispondente all'importo dei contributi a suo tempo versati per il lavoratore, aveva reso assicurabile, sia pure *ex post*, presso il Fondo di garanzia, anche la porzione temporale del rapporto di lavoro non assicurato presso l'INPS, con la conseguenza di far sorgere, *ex tunc*, la correlata obbligazione del datore di lavoro di corrispondere i contributi assicurativi all'INPS e di obbligare il Fondo a corrispondere il TFR ammesso al passivo della procedura concorsuale e maturato nell'intera vita lavorativa del lavoratore;
3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, al quale non ha opposto difese la parte intimata;

**CONSIDERATO CHE**

4. deducendo violazione dell'art. 2, commi 1,8,9 legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 1 e 2 legge 29 novembre 1962 n.1655, l'INPS si duole che la Corte di merito non abbia escluso la quota di TFR maturata dal lavoratore nel periodo in cui il datore di lavoro è stato inquadrato nel settore agricolo e non era tenuto a versare, per gli impiegati, i contributi assicurativi per la tutela apprestata dal Fondo di garanzia; assume l'insussistenza, *ex lege*, di un rapporto assicurativo presso il Fondo di garanzia per dirigenti e impiegati del settore agricolo,



assicurati presso l'E.N.P.A.I.A., richiamando a tal fine Cass. n.4677 del 2004, e che non può darsi tutela assicurativa per un periodo lavorativo non assicurabile ancorché il datore di lavoro avvia eseguito versamenti contributivi non dovuti;

5. il ricorso è da accogliere;
6. questa Corte si è già espressa sulla questione posta con il ricorso all'esame, affermando che la garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, dovute dal datore di lavoro sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o comunque insolvente, assicurata dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 mediante l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, non opera per gli impiegati (e i dirigenti) del settore agricolo atteso che l'assenza di copertura assicurativa, non prevista in tale peculiare settore a carico del datore di lavoro né dei lavoratori, esclude l'esistenza del corrispondente diritto, stante la natura previdenziale dello stesso e tale esclusione non integra disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori (operai a tempo indeterminato) per i quali sussiste, invece, l'obbligo contributivo (v. Cass. 8 marzo 2004, n.4677);
7. i dirigenti e gli impiegati del settore agricolo sono obbligatoriamente assicurati presso l'E.N.P.A.I.A. per le prestazioni integrative del fondo di previdenza e dell'assicurazione infortuni nonché del T.F.R.;
8. l'articolo 7 della legge n. 1655 del 1962 recita: «L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, in pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza, e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità',



- maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro»;
9. l'obbligo di pagamento del TFR è, pertanto, direttamente a carico dell'ENPAIA;
  10. quanto al preteso versamento all'INPS dei contributi restituiti dall'ENAPAIA al datore di lavoro, va rammentato che solo in costanza della sussistenza di un rapporto di lavoro assoggettato dal legislatore ad una specifica tutela assicurativa previdenziale obbligatoria sussiste, per il datore di lavoro, l'obbligo di corrispondere all'INPS la correlata obbligazione e, per l'INPS, l'obbligo di riconoscere la connessa prestazione previdenziale in favore dei lavoratori con la conseguenza che nessuna prestazione può essere richiesta per un periodo non assicurabile, sia pure sulla base di versamenti contributivi eseguiti ma non dovuti;
  11. il principio appena richiamato non è derogabile neanche in caso di mutamento dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro nel corso del tempo, vigendo la regola della irretroattività della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali (art.3, comma 8, legge n.335 del 1995);
  12. anche il principio dell'irrilevanza del versamento, e della relativa contribuzione, al fine di ottenere prestazioni previdenziali da parte di soggetti non assicurabili è stato già affermato da questa Corte di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. 12 luglio 2013, n.17273 in tema di indennità di disoccupazione);
  13. solo per espressa previsione normativa può attribuirsi efficacia all'effettivo versamento contributivo in riferimento a periodi non assicurabili (cfr., fra le altre, art.24, primo comma, legge n.196 del 1997 che ha esteso ai soci delle cooperative lavoro la tutela previdenziale apprestata dal Fondo di garanzia e riconosciuto espressamente la tutela assicurativa previdenziale, istituita solo nel 1997, anche per il passato in casi, espressamente previsti, in cui vi era stato l'effettivo versamento dei contributi prima dell'entrata in vigore della legge);
  14. quanto all'obbligo datoriale di comunicare l'accontamento del TFR complessivamente maturato, a favore del lavoratore, anche alle



dipendenze di precedenti datori di lavoro (ex art.2, co.9, legge n.297 del 1992 e art.4, comma 1, d.l.n.352 del 1978 conv. in l.n.467 del 1978), evocato dalla Corte di merito a fondamento della *ratio decidendi*, va rilevato che detto obbligo non è funzionale alla verifica e quantificazione dell'obbligazione contributiva ma precipuamente diretto ad informare il lavoratore della misura del suo diritto al TFR;

15. per quanto detto in ordine all'insussistenza dell'obbligo contributivo per periodi non assoggettabili ad assicurazione obbligatoria per le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, non rileva, nella specie, neanche il meccanismo dell'automatismo, ex art.2116 cod.civ., evocato dalla Corte di merito (cfr. Cass. n.14878 del 2004 *cit.*);

16. neanche risulta smentito, infine, il carattere unitario del TFR, poiché questo può comporsi di quote distinte (cfr., fra le altre, Cass. n.15978 del 2009) di cui una soltanto, relativa al periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore industria, può essere posta a carico del Fondo di garanzia;

17. in conclusione, il Fondo di garanzia è obbligato pro *quota*, dovendo escludersi, dalla prestazione da erogare, la parte di TFR maturata nel periodo in cui il rapporto assicurativo presso l'INPS non è esistito per difetto dei presupposti di legge;

18. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà a quanto fin qui detto e alla quale si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

**P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

Il Presidente